



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Decreto del 24 marzo 2014, n. 2**

**Proroga dei termini di cui al Decreto del 6 febbraio 2014, n.1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014, artt. 11, comma 2 e 15, comma 5**

**II TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE**

**VISTO** il *Titolo V* della Costituzione, artt. 114 e ss.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

**VISTO** il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

**VISTO** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

**VISTO** in particolare l'art. 67-*quinques*, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che: “*Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013, recante disposizioni per la “*Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*”;

**VISTO** in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 il quale prevede che: “*Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per gli altri Comuni del Cratere*”;

**VISTO** il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,



n. 71, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” e in particolare il Capo III, recante ulteriori disposizioni per favorire la ricostruzione in Abruzzo;

**VISTO** l'art. 1, commi 254 e 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

**RICHIAMATA** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

**RICHIAMATO** l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

**VISTO** il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014;

**PRESO ATTO** delle richieste di proroga pervenute all'Ufficio Speciale, successivamente valutate e approvate dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee;

**PRESO ATTO** altresì delle richieste di proroga provenienti dai Comuni del Cratere in materia di revisione dei criteri di priorità;

**RITENUTO** di accogliere le numerose richieste di proroga per le motivazioni ivi adottate,

## DECRETA

### ART. 1

**(Proroga dei termini di cui al Decreto del 6 febbraio 2014, n.1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014, artt. 11, comma 2 e 15, comma 5)**

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1 è prorogato per un periodo pari a giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.
2. Il termine di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1, pari a giorni 30 e relativo alla presentazione della dichiarazione scritta in ordine all'opzione per l'applicazione del Modello Integrato Cratere, è prorogato per un periodo pari a giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.
3. Nelle more della pubblicazione delle procedure relative all'applicazione del Modello Integrato Cratere su ES in calcestruzzo armato o AE includenti ED in calcestruzzo armato, il termine di cui all'art. 15, comma 5, pari a giorni 30 e relativo alla presentazione della dichiarazione scritta in ordine all'opzione per l'applicazione del Modello Integrato Cratere, resta sospeso con successiva decorrenza dalla data di pubblicazione delle citate procedure sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.
4. Il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, viene altresì trasmesso al servizio B.U.R.A.T.

Fossa (AQ), 24 marzo 2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE

